

Milano, 24 novembre 2020

Al Presidente del GAA
Reale Mutua

E, p.c. Agli Agenti di assicurazione iscritti SNA

E, p.c. Al Presidente
del Comitato dei Presidenti di GAA

E, p.c. All'Esecutivo Nazionale SNA

Oggetto: Accordo (quadro) dati Reale Mutua / Gruppo Agenti Reale Mutua

Su segnalazione di un Agente nostro iscritto e reperendo la documentazione presso il medesimo Collega, abbiamo avuto modo di analizzare:

- l'accordo (quadro) dati siglato tra gruppo Agenti e Compagnia RMA;
- l'accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali predisposto ai sensi dell'art. 26 GDPR (da sottoporre per la firma agli agenti che aderiranno alla forma della contitolarità del dato);
- l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, da consegnare a Contraenti e Assicurati;
- la lettera di nomina a responsabile del trattamento dei dati per conto della Compagnia (da notificare agli agenti che intenderanno aderire a tale forma di trattamento dei dati).

Ai sensi dell'Art. 16 Statuto l'Accordo integrativo ci sarebbe dovuto pervenire prima della sua sottoscrizione, anche per permetterci di segnalarvi le (eventuali) criticità che, nel caso di specie, appaiono particolarmente gravi e pregiudizievoli per gli Agenti.

Riteniamo doveroso evidenziare che in questa particolare fase storica, anche a seguito dei ripetuti tentativi di molte Compagnie di disintermediare la rete agenziale attraverso l'uso della tecnologia digitale e dei dati personali dei clienti, sarebbe opportuno che i Gruppi Aziendali si astenessero dalla sottoscrizione di Accordi che limitino, impediscano od ostacolino il libero e completo utilizzo dei dati dei clienti da parte degli Agenti, che, quali intermediari professionisti, se stabiliscono in autonomia finalità e mezzi del trattamento dei dati personali degli interessati, assumono automaticamente la veste di autonomi Titolari (passaggio questo richiamato in premessa, al punto E), dello stesso Accordo in questione).

Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

In ogni caso, benché dunque il Gruppo Agenti Reale Mutua non abbia richiesto al Sindacato alcuna assistenza, né abbia sottoposto l'Accordo per la valutazione, informiamo che abbiamo rilevato le seguenti criticità sulle quali siamo disponibili a qualsiasi confronto ed approfondimento.

Dalla lettura dei documenti in nostro possesso, emerge che agli agenti RMA è lasciata la facoltà di scegliere, con riferimento al trattamento dei dati assicurativi, quali distributori dell'Impresa, tra due possibilità:

- sottoscrivere un accordo di contitolarità con la Compagnia;
- accettare la nomina a responsabili del trattamento dei dati.

In ordine alla prima opzione (contitolarità), si osserva che l'accordo introduce una forma di contitolarità, che si potrebbe definire di 'contitolarità zoppa' per tre ordini di motivi:

- l'informativa e i consensi vengono stabiliti dalla Compagnia (che così si assicura una piena utilizzabilità del dato);
- l'utilizzo del dato per finalità promo-commerciali è limitato ("art 5 dell'accordo di contitolarità) - In relazione ai dati raccolti dall'Agente e da RMA nella veste di contitolari per lo svolgimento di finalità promozionali e commerciali, le Parti convengono che: I consensi acquisiti [su informativa predisposta dalla Compagnia, allegata all'accordo] dall'Agente per i trattamenti in regime di contitolarità potranno riguardare iniziative promo-commerciali per la distribuzione di prodotti RMA ma evidentemente non potranno avere ad oggetto iniziative promo-commerciali per la distribuzione di prodotti assicurativi di altre compagnie..;
- sebbene le decisioni relative alle finalità e mezzi di trattamento dei dati debbono essere condivise (punto I della premessa e 3.1 dell'accordo quadro) , è difficile ritenere che il forte disequilibrio tra le forze contrattuali in gioco (si pensi che la disciplina della conservazione del dato è lasciata alla Compagnia) - Compagnia da una parte e Agente dall'altra (che singolarmente sottoscrive l'accordo di contitolarità), possa lasciare a quest'ultimo la possibilità di incidere sulle decisioni.

Le limitazioni sopra elencate appaiono gravemente pregiudizievoli, in particolar modo per gli agenti plurimandatari o in caso di collaborazioni con altri distributori (collaborazioni orizzontali).

Tali limitazioni sembrerebbero applicabili anche al caso di cessazione del rapporto agenziale (art. 3.5 dell'Accordo di Contitolarità - "in tutti i casi di cessazione dell'Accordo di Contitolarità, le Parti potranno continuare autonomamente e disgiuntamente nel ruolo di autonomo Titolare a utilizzare i dati già trattati in regime di contitolarità, nel rispetto [però] dei precetti previsti dalla normativa di riferimento e in accordo con quanto previsto dall'Accordo di Contitolarità riguardo all'utilizzo dei dati..." quindi anche con riferimento all'art. 5 che limita l'utilizzo alle finalità promo-commerciali solo per conto di RMA).

Tramite l'Accordo, la Compagnia invade altresì un campo proprio dell'Agenzia - quello della valutazione delle esigenze assicurative del cliente - imponendo all'art. 6.3 (dell'Accordo di

contitolarità) “L’agente si impegna ad utilizzare strumenti di valutazione D&N messi a disposizione nel tempo dalla Compagnia” (e lo fa in coerenza con quanto prevista in premessa dell’Accordo quadro).

Ciò in violazione della specifica disposizione regolamentare (art. 58 Reg. IVASS n. 40/2018) secondo la quale “1. I distributori [non la Compagnia] sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze [utilizzando il questionario D & N da loro predisposto]”.

Non va trascurato che cedere alla Compagnia la funzione valutativa del rischio (ovvero di effettuare ‘in proprio’ lo screening al fine di identificare i bisogni assicurativi da soddisfare) priva l’intermediario di un dato proprio (che potremmo definire industriale), tale riconosciuto, secondo parere di autorevoli esperti in materia, anche dal combinato disposto dell’art 13 comma 2 e 11 del Regolamento n. 45/2020 (art 13 co. 2 Reg. 45/2020: “I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonché, per gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 109, del Codice, anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all’articolo 12”), con intuibili **ricadute negative sulla utilizzabilità autonoma dei dati** da parte degli Agenti.

Inoltre, vi sono delle ambiguità nella disciplina dell’accordo che lascerebbero intendere che l’accordo quadro preveda, in capo all’Agente, un’**autonomia imperfetta**. Infatti, a seguito di una lettura sistemica dell’accordo quadro e combinata di quest’ultimo, con l’accordo di contitolarità, in particolare:

- la previsione contenuta al punto G dell’accordo quadro (nel quale si stabilisce che l’agente quale distributore di RMA deve sottostare ad una delle due forme di trattamento previste dall’Accordo: “G) quale distributore dell’Impresa, inoltre, l’Agente è tenuto a disciplinare i rapporti con RMA attraverso un atto giuridico stipulato per iscritto con cui è regolato il trattamento dei dati affidato ad esso da RMA (Responsabile ...) oppure mediante un accordo di contitolarità ...”) combinata a quella stabilita al punto 3,4 dell’Accordo quadro - che esclude dall’accordo i dati trattati autonomamente dall’Agente per altre mandanti o in virtù di collaborazioni - induce a ritenere che l’autonomia consentita sia riferita a questi trattamenti (atteso che, per gli altri, da quanto emerge dalla lettura della lettera G che precede, l’Agente ‘è tenuto’ a disciplinare il trattamento con la Compagnia esclusivamente in una delle due forme di trattamento previste in accordo –responsabilità e contitolarità– e che, pertanto, oltre ad esse, per i dati assicurativi trattati per RMA, *tertium non datur*) ;
- l’ esempio di trattamenti autonomi di dati, che l’accordo porta è pleonastico perché riferito al trattamento dei dati dei dipendenti (v. punto H, sia dell’accordo quadro che dell’accordo di contitolarità), per il quale è incontrovertibile che l’Agente sia titolare autonomo del dato:

meglio sarebbe stato se nell'accordo fossero stati portati altri esempi, tali da non lasciare dubbi interpretativi, che invece l'uso della locuzione abbreviata 'etc' lascia);

- la limitazione dell'utilizzo del dato per finalità promo-commerciali autonome ed estranee a RMA, potrebbe comportare una interpretazione restrittiva dell'autonomia nel trattamento dei dati da parte dell'agente.

In merito all'informativa, che si presume unilateralmente predisposta dalla Compagnia, si osserva che la disciplina dei consensi porta seco la filosofia di fondo dell'accordo quadro e quindi è potenzialmente idonea a limitare l'uso dei dati per la sola distribuzione di prodotti RMA e non per altro. Inoltre, con riguardo al consenso b) garantisce alla Compagnia una libertà di movimento che l'intermediario (cui è riferito il consenso a) non ha. Inoltre desta qualche perplessità il ricorso al consenso implicito per la finalità X - per ricevere da parte della RMA proposte relative a servizi assicurativi. Così anche l'acquisizione accorpata del consenso 'marketing' e 'profilazione'.

Corre l'obbligo di allertare la Categoria su quanto sopra esposto. Ci si chiede altresì perché il Gruppo Aziendale non abbia ritenuto di stralciare i passaggi più critici dell'Accordo, prima di sottoscriverlo, o -meglio- non abbia sospeso la negoziazione dello stesso in attesa delle relative valutazioni (anche) di tipo politico-sindacale, oltretutto giuridico.

Ringraziamo per l'attenzione, porgendo cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozi

